SLS LAWYERS

LA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI

E-BOOK

LA RESPONSABILITÀ
DEI SINDACI

INDICE

3 Criteri per la determinazione del dolo

4 I criteri di responsabilità dettati dal Codice Civile

6 I criteri dettati dalla sentenza Thyssenkrupp

7 Orientamenti successivi alla sentenza Thyssenkrupp

7 Conclusione

E-BOOK SLS LAWYERS

Criteri per la determinazione del dolo

La legge n. 35/2025 ha modificato l'articolo 2407 del Codice Civile introducendo un tetto alla responsabilità civile dei sindaci, limitando così il danno risarcibile a un multiplo dei compensi annui.

Tale tetto, tuttavia, non trova applicazione nel caso in cui i sindaci hanno agito con dolo.

Sorge, dunque, l'esigenza di circoscrivere con precisione i casi in cui il dolo sia ravvisabile, soprattutto in presenza di comportamenti omissivi.

È evidente che la questione finisce inevitabilmente per ripercorrere il sottile crinale che separa il dolo "eventuale" dalla colpa cosciente o con previsione. L'individuazione di criteri distintivi tra queste due categorie ha rappresentato uno degli aspetti più dibattuti del diritto penale italiano.

Dal punto di vista tecnico, la questione sembra essere stata risolta definitivamente dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza Thyssenkrupp (sentenza n. 38343/2014), che, ancora oggi, rappresenta il punto di approdo più certo per stabilire, attraverso il riferimento a criteri probatori "certi", se ci si trovi di fronte a un'ipotesi di dolo o, invece, solo colposa.

In questo breve elaborato vengono indicati, alla luce della sentenza Thyssenkrupp, i criteri utili ad orientare l'interprete (e il curatore) in un accertamento tutt'altro che semplice, che peraltro risulta ulteriormente difficoltoso quando ci si addentra nei meandri dei reati societari, fiscali e concorsuali.

Buona lettura!

I criteri di responsabilità dettati dal Codice Civile

L'articolo 2407 del codice civile rappresenta la norma cardine in materia di **responsabilità dei sindaci** nelle società di capitali e stabilisce che:

"*I sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409 bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.*

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395. L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno".

La norma stabilisce innanzitutto che i sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Si tratta di una diligenza "qualificata", superiore a quella del buon padre di famiglia, in quanto riferita a un'attività tecnica e complessa, che implica competenze specifiche in ambito contabile, giuridico e gestionale. Il sindaco, quindi, non può limitarsi a un controllo formale, ma deve vigilare in modo effettivo e sostanziale sull'operato degli amministratori. I sindaci sono inoltre responsabili della veridicità delle attestazioni che rilasciano, ad esempio nelle relazioni al bilancio, e sono tenuti al segreto d'ufficio sui fatti e sui documenti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. La violazione di tali obblighi comporta responsabilità sia civile sia, nei casi più gravi, penale.

In particolare, quanto alla **responsabilità civile**, l'art. 2407 c.c. prevede che i sindaci rispondano per i danni derivanti dall'inadempimento dei propri doveri, a meno che non provino di essere esenti da colpa e di aver vigilato adeguatamente per impedire il fatto dannoso.

Tale responsabilità ha natura contrattuale nei confronti della società e aquiliana (cioè extracontrattuale) nei confronti dei terzi (soci e creditori sociali). La giurisprudenza ha più volte precisato che il sindaco non è tenuto a una sorveglianza quotidiana dell'attività aziendale, ma deve comunque attivarsi con tempestività quando emergano irregolarità o segnali di cattiva gestione.

Ciò detto, così come anticipato nella premessa, la legge n. 35/2025 ha introdotto limiti quantitativi alla responsabilità patrimoniale dei sindaci, parametrati al compenso annuo percepito: fino a quindici volte per compensi inferiori a 10.000 euro, dodici volte per compensi tra 10.000 e 50.000 euro e dieci volte per compensi superiori a tale soglia. Questa misura mira a bilanciare la tutela della società con la necessità di evitare che i sindaci, pur avendo agito con negligenza, siano esposti a rischi economici sproporzionati, fatto salvo il caso in cui abbiano agito con dolo. E infatti, anche dopo la l'entrata in vigore della suddetta legge i sindaci continuano a rispondere illimitatamente per i comportamenti dolosi. Quindi, per essere più chiari:

- **se il comportamento del sindaco è colposo, si applicano i parametri sopra indicati per determinare la misura del risarcimento economico;**
- **se il comportamento del sindaco è invece doloso, non si applicano i predetti parametri e non esiste alcun limite alla misura del ristoro economico.**

Sostanzialmente, si delinea un sistema di responsabilità che riflette l'equilibrio tra due esigenze fondamentali: da un lato, assicurare la serietà e l'effettività dei controlli interni nella governance societaria; dall'altro, tutelare chi svolge la funzione di sindaco da un'esposizione illimitata al rischio di risarcimento (fatto salvo il caso di comportamento "doloso").

Da quanto sopraesposto sorge inevitabilmente l'esigenza di circoscrivere con precisione i casi in cui il dolo sia ravvisabile e i casi in cui non lo sia, soprattutto in presenza di condotte omissive. Per compiere la suddetta indagine, come anticipato, sono stati individuati dei criteri dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza Thyssenkrupp, che, seppur risalente nel tempo, sono ancora utili per orientare l'interprete.

I criteri dettati dalla sentenza Thyssenkrupp

Secondo la sentenza Thyssenkrupp i principali criteri che il giudice (e quindi il curatore nello svolgimento delle sue indagini) deve seguire per valutare se ci si trovi di fronte a un errore di previsione controllabile, dunque, a un'ipotesi colposa, ovvero a una deliberata decisione di non agire, anche a costo che si verifichi l'evento, sono i seguenti:

a) l'importanza del bene giuridico messo in pericolo;

b) la probabilità concreta di verificarsi dell'evento lesivo;

c) il comportamento dell'agente successivo al fatto;

d) l'adozione di cautele idonee a evitare l'evento;

e) la persistenza dell'azione nonostante la possibilità dell'evento;

f) la motivazione della condotta e la personalità;

g) le pregresse esperienze dell'agente.

La mera segnalazione di "campanelli d'allarme" non è dunque sufficiente ad imputare ai sindaci una responsabilità di tipo doloso.

✳

Le Sezioni Unite precisano che i suddetti criteri sono validi anche nel caso di dolo eventuale.

Il dolo eventuale si configura quando l'agente, pur non volendo direttamente l'evento lesivo, prevede la possibilità del suo verificarsi e lo accetta come prezzo della propria condotta, proseguendo l'azione nonostante tale previsione.

Al contrario, nella "colpa cosciente" l'agente prevede l'evento come possibile, ma confida nel fatto che esso non si verificherà, facendo affidamento sulle proprie capacità di controllo, su circostanze del caso o su elementi esterni.

Orientamenti successivi alla sentenza Thyssenkrupp

La Cassazione nel 2021, con la sentenza n. 20867, muovendosi nel solco già tracciato dalla sentenza Thyssenkrupp, è tornata nuovamente a definire i limiti di responsabilità penale del collegio sindacale stabilendo che:

a) il concorso in bancarotta può derivare anche da mere omissioni ma solo se puntuali elementi sintomatici dimostrano che l'inadempimento dei doveri di vigilanza, il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori, abbia natura dolosa;

b) il dolo non può desumersi da una mera posizione di garanzia o dal mancato esercizio dei controlli;

c) per aversi dolo eventuale occorre la consapevole volontà di agire;

d) è necessario provare gli "indicatori" della volontà dolosa di voler concorrere nel reato;

e) non è possibile punire a titolo di mera negligenza o per posizione di controllo.

*

È quindi evidente che, anche all'indomani della sentenza Thyssenkrupp, i criteri per stabilire se ci si trovi o meno in un'ipotesi di responsabilità dolosa sono rigorosi.

*

Conclusione

Da quanto esposto nei precedenti paragrafi si ricava agevolmente che solo una piena adesione ai rigorosi canoni teorici e di prova enunciati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza Thyssenkrupp consente di garantire il pieno rispetto dello spirito della riforma legislativa volta a contenere la responsabilità dei membri del collegio sindacale, limitando ai soli casi più gravi di natura dolosa l'applicazione della responsabilità illimitata e non commisurata al compenso annuo percepito.

SLS
LAWYERS

MONZA

Via Vittorio Emanuele II, 26
tel. 039 2304417
fax 039 2301588

MILANO

Via Rugabella, 1
tel. 02 89011611
fax 02 89012202

WWW. SLS-LAWYERS.EU

segreteria@sls-lawyers.eu SLS – Lawyers

design _ Mazzantini.com